



PRODUZIONI VEGETALI – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SETTORE NON AGEVOLATO

Contratto di assicurazione per le rese produzioni
vegetali – SETTORE NON AGEVOLATO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GENERALI E SPECIALI

Edizione 01/2024

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP Aggiuntivo.

secondo le linee guida del tavolo tecnico “Contratti Semplici e Chiari”.

Gruppo assicurativo Bene
Mod. PRODVEG_CGA_2201

INDICE DELLE CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO	pag. 1 di 2
GLOSSARIO EVENTI ASSICURATI	pag. 1 di 2
DEFINIZIONI VALIDE PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO RIPORTATE NELLE CONDIZIONI SPECIALI	pag. 1 di 3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	pag. 1 di 9
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE	pag. 1 di 21
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI	pag. 1 di 5
RIFERIMENTI UTILI	pag. 1 di 1

GLOSSARIO

Ai seguenti termini del contratto la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

Anterischio:	danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
Assicurato:	soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	contratto di assicurazione.
Attecchimento:	risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
Azienda agricola:	unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
Bollettino di campagna:	documento che riporta i risultati di perizia.
Coltura irrigua:	coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
Contraente:	soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
Emergenza:	spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Franchigia:	se espressa in percentuale, centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
Imprenditore agricolo:	persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
Indennizzo:	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario:	agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
Irrigazione:	pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui.

Limite di indennizzo:	percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
Notifica:	comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con posta elettronica certificata e lettera raccomandata. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate.
Partita:	porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune.
Polizza:	documento che prova l'assicurazione sottoscritto dall'Assicurato e dalla Società, che contiene: <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;• l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione;• l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;• le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata.
Premio:	somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prodotto:	singole specie o sottospecie botaniche.
Scoperto:	percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Semina:	avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
Sinistro:	verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	impresa assicuratrice che stipula con l'Assicurato la Polizza.
Trapianto:	messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
Varietà:	insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

GLOSSARIO EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi **eccesso di pioggia** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per **tutti gli eventi** assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue, la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato alle **AVVERSITÀ ATMOSFERICHE**:

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1ora.

Grandine: acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o dal prodotto assicurato e\o dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

DATI AGROMETEREOLGICI - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da **Radar Meteo**.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'**art. 18 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"**.

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente se già liquidata.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO RIPORTATE NELLE CONDIZIONI SPECIALI

DEFINIZIONI DRUPACEE – POMACEE – ACTINIDIA

Agli effetti della determinazione del danno di qualità, alle tabelle previste nelle condizioni speciali di assicurazione sono attribuiti i seguenti valori:

A. LESIONE

Per lesione si intende qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate.

- **MINIMA** è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell'epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm.
- **LIEVE** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm.
- **MEDIA** è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm.
- **NOTEVOLE** è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7 e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm.

NOTA BENE:

1. Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
2. Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B. FREQUENZA DELLE LESIONI

	DRUPACEE e ACTINIDIA		POMACEE	
Definizioni	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C. ONDULAZIONE

Per ondulazione si intende il fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

- **TRACCIA** è determinata da non più di una lesione lieve;
- **LIEVE** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;
- **MEDIA** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
- **NOTEVOLE** la superficie interessata del fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D. DEFORMAZIONE

Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

- **LIEVE** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- **MEDIA** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **GRAVE** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E. FRUTTO DISTRUTTO

Per frutto distrutto si intende quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'**art.11- Esclusioni** - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da eventi assicurati.

F. LESIONE RIPARTITA

È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI - OLIVE

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

- incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo.

Alla «frequenza» vengono attribuiti i seguenti valori:

- **qualche**: da 1 a 3 incisioni;
- **più**: da 4 a 7 incisioni;
- **numerose**: oltre 7 incisioni.

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto, i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi, il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'**art. 11 – Esclusioni** - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

DEFINIZIONI MELOGRANI

A. LESIONE

Per lesione si intende qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia.

- **MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità compresa tra i 3 mm e 7 mm.
- **NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino ai 12 mm.

B. INCISIONI

LIEVI AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo (fino al 20%);

MEDIE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo (fino al 50%);

PROFONDE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2° metà del mesocarpo (oltre il 50%).

C. FREQUENZA

	Lesioni	Lesioni	Incisioni	Incisioni
QUALCHE	Fino a 7	Fino a 7	Fino a 4	Fino a 4
PIU'	Da 8 a 12	Da 8 a 12	Da 5 a 8	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 12	Oltre 12	Oltre 8	Oltre 8

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLA L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 **Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma della polizza di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Art. 2 **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**

Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dall'Assicurato alla Società, alla sottoscrizione della polizza di Assicurazione o comunque entro e non oltre il 31 Agosto.

La garanzia per ogni singola polizza di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:

1. per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione della polizza di assicurazione,
2. per l'eccesso di pioggia dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica.

Limitatamente ai prodotti di secondo raccolto seminati in successione ad altra coltura, la garanzia per ogni singolo certificato decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali e fermi i giorni di carenza contrattuale indicati per evento ai punti 1) e 2) anziché dalla data di notifica a partire dalla data di semina e/o di trapianto riportata nel certificato di assicurazione.

La notifica è la comunicazione della sottoscrizione della polizza di assicurazione, a cura dell'Intermediario alla Società, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nella polizza di assicurazione.

La garanzia assicurativa - **per tutte le avversità** - cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 20 novembre**, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione

Art. 3 **Modifiche dell'assicurazione**

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** - Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI), che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 **Rettifiche**

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 6 **Comunicazioni tra le parti**

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 7 **Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza di parte attrice nel caso in cui questa sia una persona fisica oppure, in ogni altro caso, quello della sede della Società.

Art. 8 **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA PLURIRISCHIO AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Art. 9 Oggetto della garanzia

La Società indennizza il danno di quantità causato dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sulla polizza di assicurazione e se è stato pagato il premio, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

Art. 10 Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Su richiesta della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire la documentazione comprovante il titolo di possesso relativo al fondo oggetto di copertura assicurativa e l'interesse alla protezione assicurativa.

Art. 11 Esclusioni

Oltre a quanto previsto dalla Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a. danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- b. danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- c. danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- d. danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e. danni causati da inondazione;
- f. danni causati da incendio;
- g. danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- h. danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- i. danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- j. danni conseguenti a fitopatie;
- k. danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- l. danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

- m. danni conseguenti a non puntuale raccolta, del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- n. danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- o. produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE, ove previste.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

Art. 12 Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della aliquota di franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato e fermi eventuali limiti di indennizzo e scoperto previsti al successivo **art. 13 – Limite di indennizzo e Scoperto**.

1. Avversità grandine e vento forte

Al verificarsi di danni causati da grandine e/o vento forte, in forma singola o fra loro combinata, l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, **con l'applicazione di una franchigia minima pari al 20%, a valere per entrambe le avversità**, ad eccezione dei prodotti di seguito indicati per i quali la franchigia, è così fissata:

- a. **franchigia grandine e vento forte pari al 10% per** uva da vino;
- b. **franchigia grandine pari al 10% e vento forte pari al 15%** per frumento e altri cereali minori, mais, soia, colza, sorgo, riso;
- c. **franchigia grandine e vento forte pari al 15%** per pomodoro, girasole, erba medica foraggio, erbai diversi, colture erbacee da biomassa, prato, prato pascolo, olive e frutta (a eccezione di albicocche, ciliegie, fico, fico d'india, melograno, susine e pistacchio) e uva da tavola;
- d. **franchigia pari al 30%** per i prodotti da seme a scapo fiorale (come da tabella sotto riportata).

Tabella prodotti da seme a scapo fiorale

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
015	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	025	SALVIA DA SEME	036	VECCIA SEME
037	ERBA MEDICA SEME	038	SULLA SEME	039	TRIFOGLIO SEME
041	BIETOLA ROSSA SEME	042	CAROTA SEME	043	CAVOLO DA SEME
044	CAVOLO VERZA-CAPPUCCIO SEME	045	CIPOLLA SEME	046	INSALATA SEME
047	PORRO SEME	048	PREZZEMOLO SEME	049	RAPE SEME
050	RAVANELLO SEME	051	SEDANO SEME	052	SPINACIO SEME
102	BUNCHING ONION SEME	110	CORIANDOLO SEME	112	FINOCCHIO SEME
120	INDIVIA SEME	135	CANAPA DA SEME	148	LOIETTO SEME
185	CAVOLFIORE SEME	196	CETRIOLO SEME	202	ANETO SEME
214	ZUCCHINE SEME	218	LATTUGA SEME	375	ANICE STELLATO DA SEME
385	BARBABIETOLA FORAGGIO SEME	382	CRESCIONE DA SEME	402	AGLIO DA SEME

409	CARDO DA SEME	447	SCALOGNO DA SEME	520	RADICCHIO SEME
522	CICORIA SEME	970	RUCOLA SEME	971	BIETOLA COSTA SEME
972	BASILICO DA SEME				

Limitatamente alle avversità Grandine e Vento Forte sono ammesse le seguenti franchigie opzionali:

- per i prodotti a franchigia minima 20%, opzione della franchigia del 30%;
- per i prodotti a franchigia minima 15%, opzione della franchigia del 20% o 30%;
- per i prodotti a franchigia minima 10%, opzione della franchigia 15%, 20% o 30%.

2. Eccesso di pioggia

Al verificarsi di danni causati dall'avversità **eccesso di pioggia** la franchigia è fissa ed assoluta e pari al **30%**.

3. Danni combinati

Al verificarsi di danni combinati tra le avversità GRANDINE e\o VENTO FORTE e da ECCESSO di PIOGGIA:

- a. la franchigia applicata è pari al 30% quando i danni da Grandine e\o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- b. la franchigia applicata è pari al 20% quando i danni da Grandine e\o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con franchigia fissa pari al 30% anche per le avversità Grandine e Vento Forte, la franchigia applicata è sempre pari al 30%.

Art. 13 Limite di indennizzo e Scoperto

Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita in garanzia così come di seguito indicato.

Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sé stanti.

I seguenti limiti di indennizzo sono applicati in sede di calcolo dell'indennizzo al netto della franchigia contrattuale, e dell'eventuale scoperto, e verranno applicati all'intero indennizzo.

Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente:

- a. dalla avversità **eccesso di pioggia** la Società non indennizzerà un importo superiore al 50% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia;
- b. dall'avversità **vento forte** la Società non indennizzerà un importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia;
- c. dall'avversità **grandine limitatamente al prodotto ciliegie e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina)** la Società non indennizzerà un importo superiore al **60%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia;
- d. dall'avversità **grandine limitatamente al prodotto tabacco** la Società non indennizzerà un importo superiore al **70%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia.
- e. **danni da grandine e vento forte singoli o combinati** la Società non indennizzerà un importo superiore al **80%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia.

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità richiamate ai commi precedenti siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente.

Scoperto

Per le produzioni protette da impianti di difesa attiva (Reti Antigrandine) verrà applicato all'intero indennizzo, e per partita assicurata, uno scoperto pari al 20% relativamente all'avversità GRANDINE che si verifica nel periodo che le reti non sono stese e/o nei 5 giorni antecedenti la raccolta;

Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto di franchigia contrattuale. Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

Art. 14 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della **lettera a)** dell'**art. 17 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -**, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 15 Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi, in una partita o produzione assicurata, la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella polizza di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata o posta elettronica certificata, della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia dichiarata dall'Assicurato.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti commi.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata motivandolo, da parte della Società all'Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 16 Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura la polizza di assicurazione deve riportare la seguente dichiarazione:

"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il _____"

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale della polizza di assicurazione, dandone comunicazione all'Intermediario a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro e non oltre il 20 luglio.

Art. 17 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. darne avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnata la polizza di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. Con la denuncia dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b. dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a);
- c. eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d. non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;**
- e. mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall'**art. 14 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia.**

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità grandine e/o vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per l'eccesso di pioggia è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento indicato sulla denuncia per memoria.

Art. 18 Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 19 Modalità per la rilevazione del danno

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 20 Mandato del perito

Il perito di cui **all'art. 19 - Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- a. accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b. controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c. accertare al momento del sinistro la produzione in garanzia;
- d. accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;

- e. accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f. accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto all'**art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- g. accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 21 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Art. 21 Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione, per singola partita e in base ai prezzi unitari fissati in Polizza per i singoli prodotti, con le seguenti modalità:

- a. le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da avversità atmosferiche assicurate devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
- b. dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni causati da avversità atmosferiche assicurate come detto all'art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia. Ai fini della valutazione del danno, qualora una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime saranno considerate come partite a sé stanti;
- c. in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al comma a) del presente articolo.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, come da successivo **art. 23 - Perizia d'appello** - , viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla polizza di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'**art. 23 - Perizia d'appello** -, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 22 Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare a mezzo telegramma la Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** - Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI) - o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: beneassicurazioni@legalmail.it.

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento sul quale insiste la produzione denunciata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'**art. 17 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - dovranno essere - a pena di decadenza dal

diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o produzione assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di provvedere a tale quantificazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui **all'art. 19 - Modalità per la rilevazione del danno** e secondo le norme di cui all' **art.21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione** del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit - Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI) - a mezzo lettera raccomandata. o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: beneassicurazioni@legalmail.it.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 23 Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** - Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI) - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: beneassicurazioni@legalmail.it entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti **all'art. 19 - Modalità per la rilevazione del danno**.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, l'appellante può richiedere, al Tribunale competente per il territorio, la nomina del perito. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo.

Se i due periti non raggiungono l'accordo sulla nomina del terzo perito, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato dal Tribunale competente per il territorio.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

Art. 24 Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'**art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'**art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - ultimo comma. Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. 17 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

Art. 25 Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti,

rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'**art. 4 - Rettifiche -**.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 26 Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** - Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI) - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: beneassicurazioni@legalmail.it - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni - esclusi i festivi - dal ricevimento, indicare il provento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 27 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sulla polizza di assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

Art. 28 Pagamento dell'indennizzo

La Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro il 20 dicembre, sempreché sia stato pagato il premio come disposto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia.**

Qualora il premio non sia stato regolato nei termini previsti, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento del premio.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Art. 29 Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.

La Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalle seguenti avversità atmosferiche, se indicate sulla polizza di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

- **grandine:** per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa;
- **vento forte:** per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato e/o dell'abbattimento delle piante in generale;
- **eccesso di pioggia:** per gli effetti provocati dall'asfissia radicale e dalla mancata fecondazione per alterazioni degli organi riproduttivi. Per tutte le specie di **frutta ad eccezione del prodotto ciliegie** e per le **fragole** la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza che avvengono nei venti giorni antecedenti alla maturazione di raccolta del prodotto. Limitatamente al prodotto **fragole** tale estensione è efficace nei dieci giorni antecedenti alla maturazione di raccolta del prodotto;

È inoltre indennizzato il danno di qualità, laddove previsto.

Art. 30 Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'**art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - i campioni sono così determinati:

- uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** -, che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

PRODOTTO FRUTTA

Art. 31 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio:

- dalla schiusa delle gemme per il prodotto actinidia;
- dall'allegagione per le altre specie ad eccezione dell'avversità eccesso di pioggia che ha inizio dalla fioritura.

La garanzia dell'actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.

La garanzia cessa comunque secondo quanto previsto dal penultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia.**

Per il prodotto ciliegie, ad integrazione di quanto riportato alla **lettera M) dell'Art. 11- Esclusioni** -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Art. 32 Condizioni di operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (esclusi gli impianti monofilare).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni provocati da grandine al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 33 Impianti di difesa attiva – Reti Antigrandine

Per le produzioni FRUTTICOLE coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) in piena efficienza, ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura, la garanzia grandine, a scelta dell'Assicurato ed a parziale rettifica a quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - cessa alle ore 12.00 del **15 maggio per le drupacee, 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l'actinidia.**

Per le produzioni frutticole sotto rete di cui al comma precedente, limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, la copertura assicurativa riferita all'avversità grandine si intende estesa sino alla fase di maturazione di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia.** In questo caso il valore assicurato in garanzia non potrà in alcun modo risultare superiore all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta dell'opzione di cui al 1° comma da parte dell'Assicurato deve essere indicata sul certificato di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall'impianto medesimo.

Per le produzioni frutticole coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) con cessazione della garanzia secondo quanto previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

A parziale rettifica a quanto previsto **all'art.15 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio** – per la garanzia grandine con cessazione della garanzia alle date riportate al I comma è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda si presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15

maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile.

Art. 34 Tabelle di liquidazione danni da grandine e vento forte – convenzione A e B

Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti A o B, in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sulla polizza di assicurazione. Per i prodotti ACTINIDIA, ALBICOCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

Actinidia

Convenzionale		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale.	30	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	60	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale.	80	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti.	100	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile

La singola lesione lieve è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3°MAGG.	-	8	11	15	17	20	23	25	30
1°GIU.	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2°GIU.	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3°GIU.	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1°LUG.	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2°LUG.	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3°LUG.	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1°AGO.	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2°AGO.	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3°AGO.	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Albicocche, nettarine, pesche, susine

Convenzionale		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale.	0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq).	25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq).	40	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq).	70	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100	100

Mele

Convenzionale		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale.	40	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale.	70	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100	100

Pere

Convenzionale		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale.	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale.	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale.	50	65

d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale.	80	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100	100

Ciliegie

		% danno di Qualità	
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale.	0	
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale.	25	
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cmq di superficie totale.	40	
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cmq di superficie totale.	70	
	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100	

Cachi

		% danno di Qualità	
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale.	0	
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale.	20	
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale.	40	
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale.	75	
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti.	100	

Mandorle e Nocciole

		% danno di Qualità	
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine.	0	
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione.	40	
c)	Embrione compromesso fino al 50%.	70	
d)	Embrione distrutto o non suscettibile di ulteriore utilizzazione, frutto caduto per effetto meccanico.	100	

Noci

		% danno di Qualità	

a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine.	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del gheriglio.	40
c)	Gheriglio compromesso fino al 50%.	70
d)	Gheriglio distrutto o non suscettibile di ulteriore utilizzazione, frutto caduto per effetto meccanico.	100

Per il prodotto **Noci**, a parziale deroga dell'**art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia **vento forte** cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 5 settembre per tutte le varietà ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12.00 del 15 settembre.

Sempre con riferimento al prodotto **Noci**, in deroga a quanto previsto nelle DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI per l'evento **eccesso di pioggia**:

- gli effetti devono essere riscontrati, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale, insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- la garanzia è limitata unicamente agli effetti causati da asfissia radicale tali da causare la compromissione della vitalità della pianta oppure la morte della pianta stessa.

PRODOTTO FICO D'INDIA

Art. 35 Decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'**art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione** per il prodotto Fico d'india varietà Bastardone la garanzia **grandine** cessa alle ore 12.00 del 5 dicembre.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto delle Condizioni Generali il danno è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e coefficienti:

Descrizione		% danno di Qualità
a)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato, incisioni all'epicarpo.	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo.	25
c)	Incisioni medie al mesocarpo.	40
d)	Incisioni profonde al mesocarpo.	70
e)	Incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati, frutti abbattuti e/o distrutti.	100

PRODOTTO PICCOLI FRUTTI

Art. 36 Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa. L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 37 Tabella di liquidazione danni da grandine

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. In relazione al disposto delle Condizioni Generali il danno è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianche non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	25
c)	frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	60
d)	I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale.	100

PRODOTTO UVA

Art. 38 Decorrenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Uva da vino

Art. 39 Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - condizioni di operatività della garanzia

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Art. 40 Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

A parziale modifica dell'**art. 17 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - lettera a), l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** - Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI) - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: beneassicurazioni@legalmail.it entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

Art. 41 La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, se dichiarato in polizza, a quella di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità dovuta a **grandine**, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

PERDITA DI QUANTITA' E QUALITA' MAGGIORATA (cod. 002B000)

Uva da vino (cod. 002B000)

Percentuale perdita Quantità	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di qualità sul prodotto residuo	3.50	8.00	12.00	18.00	25.00	35.00	40.00	50.00

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione per danni superiori o uguali al 10%.

La garanzia decorre dalle ore 12.00 del

- 15 giugno per l'Italia centrale, meridionale e le isole,
- 20 giugno per l'Italia settentrionale.

Uva da tavola

Art. 42 La garanzia grandine si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- a. grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- b. grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento uguale all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

Art. 43 I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto ad eventi non in garanzia, così come disposto all'**art. 11 - Esclusioni** -, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno indennizzati per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

Art. 44 Fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione della sola garanzia grandine è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 45 Uva da tavola coperta con teli di plastica – uva da tavola sotto rete antigrandine

Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul certificato di assicurazione, la garanzia grandine cessa come di seguito indicato:

- **con teli di plastica** - la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre. Per gli impianti di uva da tavola ubicati nella regione Sicilia e **limitatamente alla sola garanzia grandine** la garanzia cessa alle ore 12.00 del 10 dicembre.

Per gli impianti di **uva da tavola sotto rete antigrandine**, la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

PRODOTTO OLIVE

Art. 46 La garanzia grandine fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12.00 del 30 novembre per le olive da olio. La garanzia vento forte ha inizio dall'allegagione e cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre per entrambe le destinazioni d'uso.

Olive da olio

Art. 47 La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

Tabella

		% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato.	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature.	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	35
d)	Lesioni profonde al mesocarpo.	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

Olive da tavola

Art. 48 La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

Tabella

		% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato.	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature.	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	60
	Lesioni che raggiungono l'endocarpo; drupe perdute.	100

PRODOTTO PISTACCHIO

Art. 49 La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio a partire dal 5 maggio e comunque ad avvenuta allegagione e termina alle ore 12.00 del:

- **20 Agosto per la garanzia Vento Forte;**

- **20 Settembre tutte le altre garanzie assicurate.**

I quantitativi massimi di prodotto da assicurare non possono superare i 12 q.li\ha.

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a)	Illesi;	0
b)	Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio).	10
c)	Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso.	30
d)	Più lesioni all'endocarpo e/o alterazioni cromatiche lievi; lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica.	50
e)	Lieve lesione al seme (parte edule).	75
	Più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme; frutto asportato e/o distrutto.	100

PRODOTTO ERBACEI

Art. 50 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia , fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia sulla polizza di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 30 novembre. Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, per le colture da seme che prevedono la semina/trapianto in epoche differenti delle due linee da incrociare, la garanzia ha inizio dopo l'emergenza/attecchimento della linea messa a dimora per ultima.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti, la soglia minima di danno è calcolata sul valore dell'intero ciclo produttivo.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, **la garanzia grandine**, è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Polizza. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** - Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI) - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: beneassicurazioni@legalmail.it - e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

Art. 51 Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'**art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto**, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel

medesimo comune, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'**art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -**, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-**.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

A parziale deroga e ad integrazione di quanto previsto all'**art. 55 - Decorrenza e cessazione della garanzia** per le colture da seme che prevedono la semina/trapianto in epoche differenti delle due linee da incrociare, in caso di danni particolari alla prima linea senza che vi sia stata l'emergenza/attecchimento della seconda linea, si riconoscerà un indennizzo che vada a coprire le spese di risemina/ritrapianto fino ad un massimo del 25% del valore assicurato.

Art. 52 Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Art. 53 Per i prodotti ORTICOLI: piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSÌ: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'**art. 17 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -**, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** - Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI) - o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: beneassicurazioni@legalmail.it entro le 24 ore successive.

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

Art. 54 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:

Tab. A	Tabella liquidazione Barbabetola da Zucchero					Avversità Grandine			
	% DI DEFOGLIAZIONE								
Data del sinistro	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
Prima decade di giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4
Seconda decade di giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7
Terza decade di giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Prima decade di luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Seconda decade di luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Terza decade di luglio	0	1	2	3	4	5	7	7	8
Prima decade di agosto	0	0	1	2	2	3	4	4	5
Seconda decade di agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
Terza decade di agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1

PRODOTTO FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI

Art. 55 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1° marzo.

La garanzia vento forte cessa per i cereali all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

La garanzia riguarda il danno per perdita di quantità, per effetto delle avversità assicurate

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 56 La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zollane e, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, cessa alle ore 12.00 del:

Prodotto CETRIOLI E ZUCCHINE

15 settembre	per l'Italia Settentrionale
15 ottobre	per l'Italia Centrale
30 novembre	per l'Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna

Prodotto ZUCCHE

20 ottobre	per l'Italia Settentrionale
30 ottobre	per l'Italia Centrale
30 novembre	per l'Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna

La scadenza del 30 novembre indicata al comma precedente, si riferisce esclusivamente alla cessazione della garanzia della sola avversità grandine.

Art. 57 Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

	% danno
a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo.	0
b) Plurime incisioni all'epicarpo.	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	25
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	45
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	75
Deformazioni molto gravi; frutti distrutti.	100

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

Art. 58 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -** la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa:

- per le coltivazioni forzate e semiforzate:
 - alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale
 - alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto:
 - alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
 - alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni tardive:
 - alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata, e-mail o posta elettronica certificata alla Direzione della Società - **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** - Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI) - beneassicurazioni@legalmail.it. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'**art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -**.

Art. 59 Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 60 Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni:

		% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo.	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	30
c)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	55
d)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	80
	Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti.	100

Cocomeri varietà Sugar Baby e simili:

		% danno
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo.	0
b)	Incisioni all'epicarpo.	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	40
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	80
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO COLZA, SOIA E GIRASOLE

Art. 61 Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - , la garanzia decorre dall'emergenza.

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, relativamente al prodotto girasole e limitatamente

all'avversità vento forte, la garanzia cessa alla fase di riempimento seme, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica.

Art. 62 Spese di salvataggio per danni precoci - Soia e girasole

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'**art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto** e all'**art. 51 - Spese di salvataggio per danni precoci**, in caso di danni precoci, provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto:

la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/20 per mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-**.

PRODOTTO LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 63 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;

e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1° marzo per il pisello e dell'1° aprile per le altre colture.

Art. 64 Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Per il prodotto FAGIOLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Per il prodotto PISELLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca. Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da:

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;

- mancata o non puntuale raccolta del prodotto, a parziale deroga dell'**art. 11 - Esclusioni lettera m.**

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 65 Campioni

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto dall'**art. 22 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 22 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.**

Art. 66 Quantificazione del danno

A parziale deroga di quanto previsto all'**art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato, fermo il resto.

PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Art. 67 A deroga dell'**art. 50 – Decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all' **art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, termina alle ore 12.00 del 15 ottobre. Per ogni partita o appezzamento su cui insiste la produzione deve essere indicata, in polizza, il tipo di fioritura della specie (unifera o rifiorente).

Per la specie che prevede il tipo di fioritura rifiorente deve essere assicurata l'intera produzione ottenibile.

Art. 68 Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

		% danno
a)	Illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	60
	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti	100

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO – DA SEME - DOLCE – DA BIOMASSA

Art. 69 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1° aprile.

Limitatamente all'avversità **vento forte**, la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta,

- intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
 - per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 70 Condizioni di operatività della garanzia

Nel caso di danni precoci da:

- eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 maggio; e che abbiano avuto per effetto:
- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

Art. 71 Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

MAIS DA GRANELLA

Sono assicurabili le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale. La garanzia riguarda il danno per la mancata o diminuita produzione per effetto delle avversità assicurate.

MAIS DA INSILAGGIO

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA BIOMASSA

La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa alla fase di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio vegetativo.

La coltura deve essere obbligatoriamente irrigua.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 72 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 73 Operatività della garanzia

Sul certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 150 giorni dalla data del trapianto.

Art. 74 Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

		% danno
a)	Fiori (*) e frutti illesi	0
b)	Incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
f)	Deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO PEPERONI

Art. 75 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 160 giorni dalla data del trapianto.

Art. 76 Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 77 Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60
	Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 160 giorni dalla data del trapianto.

PRODOTTO POMODORO

Art. 78 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, la garanzia ha inizio:

1. all'emergenza in caso di semina;
2. ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 del 1° luglio e che abbia provocato **danni gravi**, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dalla Società fino alle ore 12.00 del 10 ottobre.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo.

Per ogni partita deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita al diritto all'indennizzo

Art. 79 Operatività e delimitazione della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Relativamente alla garanzia eccesso di pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'**art. 29 - Oggetto della garanzia** per il pomodoro la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza che avvengono nei venti giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

A parziale integrazione a quanto previsto all'**art.51 - Spese di salvataggio per danni precoci**, per i soli danni causati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- a. la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
- b. la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m2, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,
- c. la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

Ai fini della valutazione del danno verrà considerato come prodotto da consumo fresco esclusivamente quello raccolto manualmente in funzione della scalarità di maturazione dello stesso.

Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma precedente, la valutazione del danno verrà effettuata considerando il prodotto assicurato come da concentrato, con conseguente applicazione del corrispondente prezzo unitario e della specifica tabella convenzionale di cui al successivo **art. 80.**

Per quanto concerne l'evento sbalzo termico, fermo restando quanto previsto nelle Definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 32 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

POMODORI DA INDUSTRIA

Art. 80 La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati e altre trasformazioni conserviere ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella Pomodoro Pelato

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	40
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	65
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	80
f)	Fiori (*) e frutti distrutti.	100

Tabella Pomodoro Concentrato ed altre trasformazioni conserviere

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	30

d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	55
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	70
	Fiori (*) e frutti distrutti.	100

POMODORI DA CONSUMO FRESCO

Art.81 Per ogni partita deve essere indicata la varietà assicurata, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo. Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella Pomodoro da Consumo Fresco

		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art.82 Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto **all'art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto** e **all'art. 56 - Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto **all'art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui **all'art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

PRODOTTO RISO

Art.83 Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia per l'avversità **vento forte** ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio.

Relativamente all'avversità **vento forte** la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od

anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

Art.84 Varietà riso gruppo indica

In considerazioni delle caratteristiche agronomiche, le varietà di riso indicate al successivo comma ed appartenenti alla sottospecie INDICA, devono essere assicurate con certificato di assicurazione a parte e distinto rispetto alle altre varietà.

Varietà tipo indica : Achille - Albatros - Apollo - Arianna cl - Ariosto cl - Arsenal- Artemide - Artiglio - Asia - Avana Gold - Brezza - Cassiopea - Centro - CL 28 - CL 111 - CL26 -CL46 -CL71 - CL80 - CL XL 745 - Corimbo - CR LB1 - David cl - Delfo - Ecco51cl - Ecco 61 - Ecco63 - Elettra - Emma - LB - Ermes - Fast - Febo - Fiamma - Fragrance - Gelso - Gemini - Gange - Giglio - Giano - Gladio - Iarim - Inov cl - Kemet - Keris - Laser - Libero-Mare cl - Mercurio - Mirko - Nairobi One - Ninfa - Oceano - PVL 024 - PVL 01 - Sagittario - Saturno - Scudo - Sirio cl - Sprint - Teseo - Thaibonnet - Urano.

PRODOTTO TABACCO

Le Condizioni Speciali del prodotto Tabacco sono regolate da apposita appendice.

PRODOTTO VIVAI

Le Condizioni Speciali del prodotto Vivai sono regolate da apposita appendice.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)

INDICE

PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

- 1. CHI SIAMO**
- 2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI**
- 3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE**
- 4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?**
- 5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?**
- 6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE**
- 7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ**
- 8. MODIFICHE**
- 9. DEFINIZIONI**

PREMESSA - PERCHE' QUESTA INFORMATIVA

Gentile Cliente,

per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito www.bene.it "Sito") oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo "GDPR"), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:

- Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
- Calcolo dei preventivi
- Assistenza clienti

1 CHI SIAMO

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** (di seguito "Titolare" o "Società"), con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito "Gruppo") con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit – Servizio Clienti, via e-mail all'indirizzo: clienti@bene.it oppure telefonicamente al numero **02 892 973 33**.

2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.

La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:

- a soggetti che appartengono alla c.d. "catena assicurativa", quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
- a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
- a Banche e/o Istituti di pagamento;
- a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.

È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell'informativa.

3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE

La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall'Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Diritti

Cosa significa?

1. Diritto all'informazione

È il diritto dell'utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.

2. Diritto di accesso

È il diritto dell'utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l'utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.

3. Diritto di rettifica

È il diritto dell'utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza.

4. Diritto di cancellazione o Diritto all'oblio

È il diritto dell'utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.

5. Diritto di limitare il trattamento dei dati

È il diritto dell'utente di 'bloccare' o inibire l'utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.

- | | |
|---|--|
| 6. Diritto alla portabilità dei dati | È il diritto dell'utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell'azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l'usabilità. |
| 7. Diritto di obiezione al trattamento | È il diritto dell'utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società. |
| 8. Facoltà di avanzare reclami | È il diritto dell'utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati. |
| 9. Diritto di revoca del consenso | È il diritto dell'utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L'esercizio di tale diritto non comporta l'illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell'utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing. |

Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a clienti@bene.it, contattare il servizio clienti al numero **02 814 800 70** oppure scrivere all'indirizzo e-mail di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: dpo@bene.it.

4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?

Che cosa sono i dati personali?

I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l'utente come persona fisica. Per "direttamente" si intende, per esempio il nome, il cognome e l'indirizzo; per "indirettamente" si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.

4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.2 Calcolo dei preventivi

Dati raccolti per l'invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
--	--

Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.3 Assistenza Clienti

Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l'acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell'esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Finalità e base giuridica del trattamento	Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell'interessato). Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.
Conferimento	Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.

5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE

Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell'utente non prevalgono sui legittimi interessi dell'azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell'utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l'esecuzione del contratto con l'utente o sulla base del consenso ricevuto dall'utente stesso).

7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ

La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.

Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l'utente e lo informerà.

8 MODIFICHE

La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito www.bene.it per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.

9 DEFINIZIONI

1) **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

4) **«responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

5) **«destinatario»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

6) **«terzo»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;

7) **«consenso dell'interessato»**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

8) **«violazione dei dati personali»**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

RIFERIMENTI UTILI (Numeri e indirizzi per ogni esigenza)

► **INTERMEDIARIO**

Le coperture grandine sono distribuite per il tramite società **terraSicura S.r.l.**, società di intermediazione assicurativa iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi al numero A000723664

► **ASSISTENZA CLIENTI**

Telefono **+39 02 89297333**
Orari **Lun-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17**
Ven: dalle 10 alle 12
Mail **clienti@bene.it**

► **SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni)**

Telefono **+39 02 89297303**
Orari **Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18**
Mail **SinistriGrandine@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano**

► **SERVIZIO RECLAMI**

Mail **reclami@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale, 21 00187 Roma - Tel.: 06 421331 - Fax: 06 42133 745 - 06 42133 3



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede Legale e Direzione Generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Tel +39 02 892 973
Fax +39 02 893 547 15
Email info@bene.it
Pec beneassicurazioni@legalmail.it

www.bene.it

Capitale sociale € 2.999.000,00 euro i.c. di cui € 1.000,00 di riserva per i tassa IVA n. 09599100964
09599100964

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 1.00180
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180

Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di
Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di
Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene
Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054
Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054